



**PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA**

GREGORIANUM

PIERANGELO SEQUERI, Destinazione della verità

HENRYK PIETRAS, Alcuni falsi sconosciuti da Atanasio?

**CHRISTIAN M. RUTISHAUSER, Christlicher Inkarnations-
glaube und interreligiöser Dialog**

FRANCESCO FIORENTINO, Libertà, sapienza e scienza

ROBERT M. DORAN, Discernment and Lonergan

MÉTAPHYSIQUE, AUJOURD'HUI (PREMIÈRE PARTIE)

EDMUND RUNGALDIER, Metafisica analitica

GODEHARD BRÜNTRUP, Self-determination and the Brain

JOSEP M. COLL D'ALEMANY, Una nueva metafísica

HENRY LAUX, L'affirmation de Dieu aujourd'hui

PAWEŁ KAPUSTA, Publish or Perish?

law as well as codifications of secular laws flourished in many countries during these three centuries. All this is outlined in detail in volume 1 of Fantappiè's work.

It was to the great credit of the Catholic church, and of Rome in particular, that it was aware of these post-tridentine developments both inside and outside the Church and was prepared to adapt. There was tension, however, between those canonists who urged that the present collections be tidied up and existing canons be harmonized as far as possible, and those who urged, rather, the more radical solution of a new *Codex*. Pope Pius X eventually decided for the *Codex* solution and Cardinal Pietro Gasparri was the guiding figure in bringing this work to completion under Pius's successor Benedict XV. Paradoxically, therefore, the Catholic Church moved away from a tradition of nineteen centuries that was in many ways closer, in format, to an Anglo-American «case-based» or «common law» approach to a model that was much influenced in format (as distinct from content) by the secular Napoleonic Code. The learning and skill of Gasparri in negotiating this difficult transition are extensively treated in the present work.

Readers of *Gregorianum* can welcome the generous coverage given by Fantappiè to the Faculty of Canon Law and its professors at the Gregorian University during the period in question. Pages 156-170 treat the contributions of Camillo Tarquini, Orenzo Lugari and Sebastiano Sanguinetti in the mid-nineteenth century as well as the «Biblioteca canonica» of the Society of Jesus. Pages 291-313 and 857-863 look more closely at the «La Scuola della Gregoriana» from 1822 to 1917, particularly the work of Franz Xaver Wernz, professor of Canon Law at the Gregorian University (1882-1906) and then General of the Society of Jesus (1906-14). Although Wernz favoured the reform of the existing *Corpus* rather than the compilation of a new *Codex*, he loyally went along with the latter plan once Pope Pius X had decided in its favour and gave much valuable assistance to Cardinal Gasparri in the composition of the *Codex*.

Appreciation of canon law today requires some understanding of developments in the discipline before the codifications of 1917 and 1983. Professor Fantappiè has provided a great service, as well as a very readable work, in outlining so thoroughly and judiciously the developments leading up to the *Codex* of 1917.

NORMAN TANNER, S.I.

MECHTHILD PÖTTER, *Die Beschwerde im kirchlichen Prozessrecht*, Essen: Ludgerus (Beihefte zum Münsterischen Kommentar 45), 2007; pp. 151. □24,00. ISBN 978-3-87497-257-7.

La «Scuola di diritto canonico di Münster», legata alla Facoltà di Teologia cattolica della Wilhelms-Universität, sotto la direzione del Prof. Dr. Klaus Lüdicke, presenta in questo testo un nuovo contributo alla conoscenza del diritto canonico. Come si avverte nel verso del frontespizio, alla base del testo vi è una dissertazione per l'ottenimento del grado accademico della Licenza. Ciò significa che il testo privilegerà, come si costata nella lettura, l'esposizione chiara e ordinata della dottrina canonica vigente, rispetto all'elaborazione di un contributo originale alla scienza canonica, com'è proprio degli elaborati per i gradi accademici superiori.

L'A. si propone di presentare l'istituto processuale canonico che va sotto il nome di «ricorso». Dopo una brevissima introduzione (cap. I: «La funzione del ricorso nel diritto processuale»), è presentato il ricorso nell'ambito del processo

giudiziale contenzioso (cap. II) nonché in alcuni processi speciali (cap. III: per la dichiarazione di nullità del matrimonio, per lo scioglimento del matrimonio consumato, per la dichiarazione di nullità dell'ordinazione sacra, per l'irrogazione di pene e per la domanda di nuovo esame in una causa *de statu personarum*). Segue la presentazione del ricorso gerarchico in ambito amministrativo. La breve conclusione elabora i risultati ottenuti presentando anche alcune moderate proposte *de iure condendo*.

Nonostante la struttura formale del testo, la proporzione quantitativa e qualitativa delle parti svela gli interessi dell'A.: fare il punto sulla *vexata quaestio* del ricorso avverso il decreto di rigetto del libello nel processo giudiziale contenzioso (cf. can. 1505, § 4) e presentare un quadro generale della giustizia amministrativa canonica relativamente al ricorso gerarchico.

Nella prima tematica l'A. segue da vicino la tesi della Scuola di Münster: il ricorso avverso il rigetto del libello deve poter approdare al tribunale di appello. Se il rigetto del libello introduttivo della causa è deciso dal presidente del collegio, spetta immediatamente la scelta tra il ricorso al collegio o al tribunale d'appello. Chi effettua il ricorso al collegio e non si senta poi soddisfatto della conferma che il collegio eventualmente abbia dato del rigetto, può presentare ulteriore ricorso al tribunale di appello. La tesi è esposta in modo chiaro, motivato, prendendo in considerazione anche le tesi e le ragioni contrarie. È vistosamente marginalizzato il fatto che l'istruzione *Dignitas connubii* [=DC], pubblicata dalla Santa Sede nel 2005, abbia imposto un'esecuzione del prescritto del can. 1505, § 4 nei processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio, che esclude l'ulteriore ricorso contro il collegio che conferma il rigetto del libello da parte del presidente (art. 124, § 3 DC). L'A. a p. 42 accenna a una limitazione della portata di quest'ultima disposizione (l'istruzione non ha rango di legge; non costituisce interpretazione autentica; i canoni del Codice, secondo il proemio dell'istruzione, prevalgono sugli articoli della medesima e sono fonte interpretativa degli stessi), ma alla fine deve francamente riconoscere che la questione è divenuta ormai accademica, «perché i tribunali si dovranno regolare (*sich richten werden [müssen]*) secondo l'istruzione» (123). Lo sviluppo e la convinzione con cui l'A. ha esposto la tesi della Scuola di Münster avrebbero richiesto forse un ulteriore sforzo di contestualizzazione della limitazione del can. 1505, § 4 importata dall'art. 124, § 3 DC, con riferimento per esempio all'applicazione del can. 1691 nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio.

Nella seconda tematica si ha, con il pretesto dell'istituto del ricorso, una presentazione completa, chiara, sistematica e didattica della giustizia amministrativa che si esplica nell'esame da parte del superiore gerarchico dell'atto amministrativo dell'autorità inferiore, provocato dal ricorso gerarchico. È esclusa dal testo l'esposizione della giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica sul presupposto che si tratterebbe non già di un ricorso (anche se i testi legislativi usano questo termine), bensì di una vera e propria azione giudiziale (*Klage*). Di particolare pregio – tra le numerose annotazioni che si potrebbero fare – la determinazione che il can. 57, § 2 non costituisce una presunzione bensì una finzione (cf. 86. 90-91. 102), e la chiara asserzione che anche i parroci possono dare decisioni passibili di ricorso e quindi determinabili come atti amministrativi singolari (cf. 79-80. 108-109).

È pressoché assente nell'opera il riferimento alla giurisprudenza. Ciò nuoce particolarmente per l'ambito amministrativo, nel quale lo sforzo di inculturare la giustizia amministrativa nella Chiesa, affrancandola da alcune secche del riferi-

mento ai sistemi statali di giustizia amministrativa, è stato notevole, ancorché non concluso. In quest'ambito sarebbe stato opportuno illustrare e precisare la dottrina attraverso la tipologia dei ricorsi amministrativi trattati presso la Curia Romana: ancorché la giurisprudenza sia di difficile reperimento, alcuni repertori sulle fattispecie di ricorsi gerarchici trattati sono disponibili (cf. es. *L'attività della Santa Sede*, 1969ss.; F. D'OSTILIO, «Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica», in *Claretianum* 27 [1987] 279-344; R. SOULLARD, «Le contentieux de la vie consacrée à la Signature Apostolique», in *L'année canonique* 27 [1983] 191-198; P. MALECHA, «L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel campo del contenzioso amministrativo nel corso dell'anno 2005», in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, 475-482; G.P. MONTINI, «Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 [1995] 319-320). Il mancato riferimento alla giurisprudenza potrebbe anche fuorviare nella lettura di alcuni istituti, quali, per esempio, l'impugnabilità di atti emanati in istituti religiosi laicali (77-79), gli effetti della non proposizione della rimostranza (106-107), la nozione e il presupposto di conoscenza per il tempo utile (111).

Suscita invece perplessità la tesi affermata nel testo (84) e ripresa anche nelle conclusioni, secondo cui, in assenza di una protezione canonica contro un atto dell'autorità ecclesiastica, sarebbe legittimo procedere utilizzando gli strumenti giuridici messi a disposizione dal diritto statale (125).

Nei limiti sopra indicati il giudizio è positivo, in ordine alla conoscenza della dottrina del diritto processuale e amministrativo.

GIAN PAOLO MONTINI

PHILOSOPHIA ET PSYCHOLOGIA

PAUL SAILER-WLASITS, *Hermeneutik des Mythos. Philosophie der Mythologie zwischen Lógos und Léxis*, Wien – Klosterneuburg: Va bene (Eine Analyse), 2007; pp. 213. ISBN 978-3-85167-190-2.

Myths have been a feature of society from the earliest times. They address our deepest questions, ones that have been asked since the dawn of humanity: Who are we? Where do we come from? Where are we going? Why are we here? How should we live?

We human beings have always sought to make sense of ourselves and our world, and through myths we find ways to anchor our lives, to root ourselves in a dimension of depth, to resist the temptation to shallowness and superficiality. Thanks to these archetypal stories we uncover wisdom and simultaneously recognize a larger pattern beneath the often small drama of our daily existence.

If we are to decipher the hidden meanings of myths, we cannot afford to approach them in a naïve way. Myths betray an original saying that conceals as it reveals, naming human wonder and fear in a manner that eludes easy understanding. In this demanding and scholarly study Paul Sailer-Wlasits studies certain figures straddling Greek mythology and philosophy, shining a hermeneutic light upon the